



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) ROSSI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE POSITANO

Seduta del 15/10/2020

FATTO

In relazione a due contratti di finanziamento contro cessione del quinto, uno (n. ***944) stipulato in data 11/02/2013 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 01/08/2015 e uno (n. ***676), stipulato in data 27/09/2016 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 01/09/2017, nonché in relazione a due contratti di finanziamento contro delegazione di pagamento, uno (n. ***692), stipulato in data 22/01/2015 ed estinto anticipatamente nel giugno 2015 e l'altro (***644) stipulato in data 18/05/2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 01/09/2017, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro, richiamando il principio di diritto espresso dalla Corte di Giustizia nella sentenza *Lexitor*, e chiede il rimborso, secondo il criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 3.572,96, così ripartita:

- in relazione al contratto n. ***944, il rimborso di € 658,19 a titolo di “*spese contrattuali e di istruttoria*” ed € 129,29 a titolo di commissioni di estinzione;
- in relazione al contratto n. ***676, il rimborso di € 874,01 a titolo di “*spese contrattuali e di istruttoria*” ed € 197,32 a titolo di commissioni di estinzione;
- in relazione al contratto n. ***692, il rimborso di € 188,92 a titolo di “*spese contrattuali e di istruttoria*”;
- in relazione al contratto n. ***644, il rimborso di € 1.265,72 a titolo di “*spese contrattuali e di istruttoria*” ed € 259,51 a titolo di commissioni di estinzione;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- le spese di assistenza difensiva, quantificate in € 200,00 e le spese di procedura per € 20,00;
- gli interessi legali dal reclamo.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- che tutti i costi sono chiaramente indicati nel SECCI e che le commissioni di istruttoria non sono ripetibili, in quanto ineriscono a costi che per loro intrinseca natura sono a maturazione immediata (richiama sul punto la giurisprudenza e i precedenti ABF);
- che nulla è dovuto per gli oneri erariali, i quali comprendono unicamente l'imposta sostitutiva applicata in misura pari allo 0,25% dell'importo finanziato;
- che il premio assicurativo è stato interamente sostenuto dall'intermediario per tutti i contratti oggetto di ricorso;
- che la sentenza della Corte di Giustizia UE dell'11 settembre 2019 non può essere invocata nel caso di specie poiché la Direttiva richiamata non ha natura *self executing* (richiama alcune pronunce giurisprudenziali);
- la mancata sottoposizione preventiva della richiesta di restituzione di costi *up front* alle valutazioni della banca; l'intermediario, in tal modo, non sarebbe stato messo in condizione di risolvere bonariamente la vicenda ed evitare la proposizione del ricorso. Afferma quindi che una decisione dell'Arbitro "*che dovesse condannare la Banca alla restituzione di costi up - front – non richiesti nel preventivo reclamo – si porrebbe in violazione delle [...] disposizioni [ABF] e della ratio delle stesse, oltre ad andare ultra petita*";
- la non ripetibilità della commissione di estinzione anticipata, che risulta regolarmente pattuita dalle parti e addebitata nella misura dell'1% del debito residuo ex art. 125 *sexies*, comma secondo, TUB (sul punto, richiama la decisione n. 5909 del Collegio di Coordinamento).

Chiede pertanto di rigettare il ricorso e, limitatamente al premio assicurativo, di dichiarare cessata la materia del contendere.

DIRITTO

In via preliminare, con riferimento all'eccezione formulata dall'intermediario circa la presunta mancata richiesta in sede di reclamo dei costi *up front*, il Collegio rileva che per tutti i contratti in oggetto le voci di costo richieste in sede di ricorso coincidono con quelle domandate nel reclamo in atti. L'eccezione pertanto è infondata.

Passando al merito, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama, altresì, i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- "*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del*



finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front". Ciò in quanto *"le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)".* Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette *"sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riprodotto dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva"*.

- *"Priva di giuridico fondamento" si rivela l'opinione che sostiene una presunta "inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche".*
- *"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"*.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso, in proposito, nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *"il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento"*, valutando inoltre che *"non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi"*.

Nello specifico, in ordine alla qualificazione giuridica delle singole voci di costo, il Collegio in linea con il sopra richiamato orientamento dell'Arbitro e tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, ritiene che le commissioni di istruttoria previste in ciascuno dei quattro contratti di finanziamento abbiano indubbia natura *up front* perché remunerative di attività preliminari e propedeutiche alla concessione del prestito e pertanto vadano rimborsate secondo il criterio della curva degli interessi (in termini cfr. Collegio di Bari, dec. n. 14787/2020).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Più nel dettaglio, relativamente al primo finanziamento n. ***944 (cessione del quinto), il Collegio rileva come il conteggio estintivo non indica espressamente il numero di rate residue, mentre il ricorrente afferma che l'estinzione sarebbe avvenuta in corrispondenza della 28ma rata. Tuttavia, dal piano di ammortamento in atti l'estinzione sembra essere avvenuta mediante il versamento del capitale residuo risultante alla scadenza della 29ma rata, per un importo corrispondente a quello di cui al conteggio estintivo (€ 12.929,45). Il Collegio, pertanto, ritiene che le richieste del cliente meritano di essere parzialmente accolte, secondo il prospetto che segue:

###

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	29
rate residue		91

TAN	▶	6,400%
-----	---	--------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	75,83%
- in proporzione alla quota interessi	60,42%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	commissioni di istruttoria (up front)	€ 858,51	€ 651,04 ○	€ 518,71 ●	○		€ 518,71
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	●		€ 0,00
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ●	○		€ 0,00
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ●	○		€ 0,00
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	●		€ 0,00
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○		€ 0,00
●	rimborsi senza imputazione						€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti							€ 518,71
interessi legali						si	

Relativamente al secondo finanziamento n. ***676 (cessione del quinto), il Collegio rileva come l'estinzione anticipata del prestito sia avvenuta alla nona rata, così come si evince dal conteggio estintivo versato in atti. Il Collegio, quindi, ritiene che le richieste del cliente meritano di essere parzialmente accolte, secondo il prospetto che segue:

###

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	9
rate residue		111

TAN	▶	4,550%
-----	---	--------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	92,50%
- in proporzione alla quota	86,53%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	commissioni di istruttoria (up front)	€ 944,88	€ 874,01 ○	€ 817,58 ●	○		€ 817,58
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ●	○		€ 0,00
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ●	○		€ 0,00
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ●	○		€ 0,00
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	●		€ 0,00
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○		€ 0,00
●	rimborsi senza imputazione						€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti							€ 817,58
interessi legali						si	



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Relativamente al terzo finanziamento n. ***692 (delegazione di pagamento), pur non essendovi in atti copia del conteggio estintivo, il cliente ha allegato il piano di ammortamento dal quale emerge l'estinzione anticipata mediante il versamento del capitale residuo risultante alla scadenza della terza rata, così come peraltro confermato dal ricorrente stesso.

Il Collegio, pertanto, ritiene che le richieste del cliente meritano di essere parzialmente accolte, secondo il prospetto che segue:

###

durata del finanziamento ▶	60
rate scadute ▶	3
rate residue	57

TAN ▶	5,900%
-------	--------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	95,00%
- in proporzione alla quota	90,75%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	commissioni di istruttoria (up front)	€ 198,86	€ 188,92 <input type="radio"/>	€ 180,47 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 180,47
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<i>rimborsi senza imputazione</i>							€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti							€ 180,47
interessi legali						si	

Relativamente al quarto finanziamento n. ***644 (delegazione di pagamento), si rileva come l'estinzione sia avvenuta alla 27ma rata, così come risulta dal conteggio estintivo prodotto agli atti.

Il Collegio, pertanto, ritiene che le richieste del cliente meritano di essere parzialmente accolte, secondo il prospetto che segue:

###

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	27
rate residue	93

TAN ▶	5,250%
-------	--------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	77,50%
- in proporzione alla quota	62,43%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	commissioni di istruttoria (up front)	€ 1.633,19	€ 1.265,72 <input type="radio"/>	€ 1.019,67 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 1.019,67
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<i>rimborsi senza imputazione</i>							€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti							€ 1.019,67
interessi legali						si	



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Riassumendo, quindi, il ricorrente ha diritto al rimborso, a titoli di commissioni di istruttoria riferite ai quattro contratti di finanziamento, della somma complessiva di € 2.536,43 (€ 518,71 + € 817,58 + € 180,47 + € 1.019,67), oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

In merito invece alla richiesta di rimborso della commissione di estinzione anticipata per i contratti n. **944, **644 e **676, in sede di reclamo il ricorrente ha precisato che *“l’indennizzo di estinzione anticipata è illegittimamente addebitato quando l’istituto finanziatore non alleggi alcun dettaglio dei costi ‘eventualmente’ sostenuti per l’estinzione anticipata del finanziamento”*.

Tale indennizzo invero è stato addebitato in conteggio estintivo nella misura di € 129,29 per il contratto n. **944, di € 259,51 per il contratto n. **644 e di € 197,32 per il contratto n. **676. Trattasi di importi cioè che corrispondono all’1% del capitale residuo a scadere indicato nei conteggi estintivi relativi ai rispettivi contratti. In tali casi, in conformità a quanto stabilito dal Collegio di Coordinamento, nella decisione n. 5909 del 31.03.2020, *“la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleggi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione”*. La domanda di rimborso delle commissioni di estinzione anticipata non può pertanto essere accolta.

Anche la richiesta di rifusione delle spese legali non può trovare accoglimento stante la natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 2.536,43, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

BRUNO DE CAROLIS